



LEGAMBIENTE

MEMORIA PER L'AUDIZIONE

Audizione informale – XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati

7 luglio 2026

Nell'ambito dell'esame della proposta di legge A.C. 2984, d'iniziativa dei senatori Malan, Romeo, Gasparri e Salvitti, approvata dal Senato della Repubblica il 23 giugno 2026 (già S. 1552) – «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»

Sintesi per i lavori della Commissione

Legambiente chiede il ritiro o, in subordine, la sospensione dell'esame di A.C. 2984.

Le criticità esposte in questa memoria non sono difetti isolati, correggibili con singoli emendamenti: riguardano l'impostazione complessiva del provvedimento, che capovolge la gerarchia tra tutela/conservazione e concessione del prelievo su cui si fonda la legge quadro per la protezione della fauna e la regolamentazione della caccia, impropriamente nota solo come legge caccia. Un intervento di correzione puntuale, articolo per articolo, rischierebbe di essere letto, sul piano politico, come un avallo sostanziale dell'impianto di un provvedimento strutturalmente errato, scientificamente e costituzionalmente: per questo Legambiente non chiede alla Commissione di emendare il testo, ma di non proseguirne l'esame nella forma attuale. Ciò emerge anche dalla lettura, sia in termini numerici che di contenuto, dei tanti testi abbinati al testo scelto quale testo base, e di seguito riportati:

C. 27 Brambilla, "Modifiche all'articolo 842 del Codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia"

C. 54 Brambilla, "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di periodi di attività venatoria, di divieto dell'esercizio venatorio con l'accompagnamento di minori e di disciplina del rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia"

C. 1541 Brambilla, "Modifiche agli articoli 12, 13 e 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di divieto dell'esercizio dell'attività venatoria mediante l'uso dell'arco"

C. 1652 Sergio Costa, "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

C. 1670 Brambilla, "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

C. 1673 Zanella, "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

C. 2047 Caramiello, "Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 544-ter del codice penale, in materia di divieto di utilizzo dei richiami vivi nell'attività venatoria"

C. 2413 Caramiello, "Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia"

C. 2422 Zanella, "Modifiche all'articolo 842 del codice civile, in materia di abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia"

C. 2799 Zanella, "Introduzione dell'articolo 19.1 e modifica all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti il diritto all'obiezione di coscienza per il personale addetto al controllo della fauna selvatica e la formazione del personale preposto alla vigilanza venatoria"

Si chiede, pertanto, che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ai sensi dell'art. 79, comma 1, del Regolamento della Camera,

sia **investito della questione relativa alla scelta del testo base attualmente adottato** ai sensi dell'art. 77 del Regolamento, in quanto ritenuto non coerente con l'impostazione prevalente tra i progetti di legge abbinati, valutando l'opportunità di una sua revisione ovvero della redazione di un testo unificato che meglio rifletta il complesso delle proposte all'esame. Si tratta, come noto, di una valutazione rimessa alla discrezionalità dell'Ufficio di presidenza integrato, ovvero della Commissione medesima, non essendo la scelta del testo base soggetta a un obbligo di conformità rispetto al contenuto maggioritario dei testi abbinati; ciò non di meno, per le ragioni esposte, si ritiene che una sua rivalutazione risponda ai principi di economia procedurale di cui all'art. 79, comma 1, del Regolamento vigente.

La pdl A.C. 2984, infatti, opera un **arretramento sistematico della tutela della fauna selvatica** su quasi tutti gli istituti della legge n. 157 del 1992, in contrasto con l'art. 9 Cost., con la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., con le direttive Habitat e Uccelli, con il regolamento REACH sul piombo e con la direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell'ambiente.

Un profilo trasversale, che ricorre in più articoli (4, 6, 11, 12), è il **trasferimento di funzioni oggi esercitate dall'ISPRA**, unico ente tecnico-scientifico pubblico indipendente competente in materia faunistica, verso il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e verso la Conferenza Stato-Regioni: organismi che, per composizione e natura, sono organi di rappresentanza di interessi di parte (associazioni venatorie, organizzazioni agricole, assessorati regionali competenti in materia di caccia) e politici, non organi tecnico-scientifici. La legittimità stessa della composizione del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è oggi *sub iudice* davanti alla Corte costituzionale (Consiglio di Stato, sez. VI, ord. 19 febbraio 2026, n. 1336).

L'art. 3 sopprime il lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette: la modifica della direttiva Habitat che ha declassato la specie a livello europeo (direttiva (UE) 2025/1237) lascia agli **Stati membri piena facoltà di mantenere un regime nazionale di protezione rigorosa**, facoltà che Legambiente chiede all'Italia di esercitare.

La caccia, anche nelle sue forme di prelievo più regolate, come la cosiddetta caccia di selezione, non sono neanche lontanamente equiparabili, sul piano ecologico-funzionale, alla predazione naturale, contrariamente a quanto lascia intendere l'art. 2 della pdl C. 2984.

L'analisi articolo per articolo svolta nel paragrafo 6 ha la funzione di documentare l'ampiezza e la sistematicità delle criticità, a sostegno della richiesta di ritiro o sospensione, e non costituisce un elenco di proposte emendative.

Premessa

Legambiente ringrazia la XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei deputati per l'opportunità di essere audita, in forma informale, nell'ambito dell'esame della proposta di legge A.C. 2984, d'iniziativa dei senatori Malan, Romeo, Gasparri e Salvitti, approvata dal Senato della Repubblica il 23 giugno 2026 (già S. 1552) e trasmessa alla Camera il 24 giugno 2026, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. La presente memoria si fonda esclusivamente sul testo dell'articolato di A.C. 2984 nella versione approvata dal Senato e trasmessa alla Camera, che costituisce il testo base adottato all'esame in sede referente in XIII Commissione.

Il giudizio di Legambiente sul testo è nettamente negativo, e non è un giudizio emendabile punto per punto. Il provvedimento incide su gran parte degli istituti della legge quadro sulla caccia, dal titolo della legge, alla classificazione delle specie protette, alla cattura di richiami vivi, ai periodi e alle forme di prelievo, fino al regime sanzionatorio, nella direzione costante di un ampliamento delle possibilità di prelievo e di un contestuale trasferimento di funzioni tecnico-scientifiche, oggi in capo all'ISPRA, verso organismi di rappresentanza di interessi settoriali e di natura politica, quali il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (di seguito, per brevità, CTFVN) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome (di seguito, Conferenza Stato-Regioni). Per le ragioni successivamente esposte, Legambiente chiede il ritiro del provvedimento o, in subordine, la sospensione del suo esame, e non la sua correzione parziale.

Il quadro costituzionale di riferimento

L'articolo 9 della Costituzione e la tutela di ambiente, biodiversità ed ecosistemi

La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1 ha introdotto un nuovo terzo periodo nel secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione, elevando a principio fondamentale della Repubblica la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, e ha aggiunto una riserva di legge statale per la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali. Per la prima volta la biodiversità riceve un autonomo fondamento costituzionale, non più ricondotto in via strumentale alle sole esigenze dell'agricoltura o dell'attività venatoria.

Questa collocazione tra i principi fondamentali impone che ogni bilanciamento tra tutela della fauna selvatica e altri interessi, incluso ancor più quello consuetudinario, di rango nettamente inferiore, come la concessione all'esercizio ricreativo della caccia, assuma la conservazione della biodiversità come valore di partenza rafforzato. L'art. 2 di A.C. 2984, per contro, introduce nell'art. 1 della l. 157/1992 l'affermazione secondo cui l'attività venatoria concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema, capovolgendo, sul piano lessicale, culturale e sostanziale, proprio la gerarchia valoriale che il nuovo art. 9 Cost. ha inteso consolidare.

L'articolo 41 della Costituzione

La medesima legge costituzionale n. 1 del 2022 ha modificato l'art. 41 Cost., stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in modo da recare danno, oltre che alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, anche alla salute e all'ambiente. Le disposizioni di A.C. 2984 che incidono su attività a carattere commerciale connesse alla caccia (aziende faunistico-venatorie, aziende agri-turistico-venatorie, impianti di cattura) vanno lette alla luce di questo principio, che impone una valutazione preventiva di impatto ambientale rafforzata, e non attenuata, ogniqualevolta si intenda ampliare margini di sfruttamento economico della fauna selvatica.

L'articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost. e la giurisprudenza costituzionale sugli "standard minimi e uniformi" di tutela

La tutela dell'ambiente e dell'ecosistema rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. Su questa base la Corte costituzionale ha costruito, in oltre due decenni di giurisprudenza costante, il principio per cui la cosiddetta "legge quadro sulla caccia" reca standard minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale, che si impongono come limite invalicabile anche alle Regioni a statuto ordinario e speciale: queste ultime possono derogare *in melius*, ma non possono mai abbassare il livello di protezione fissato dal legislatore statale (cfr., *ex plurimis*, Corte cost. sentenze n. 323 del 1998, n. 536 del 2002, n. 226 e n. 227 del 2003, n. 278 del 2012, n. 74 del 2017, n. 190 del 2011, n. 138 del 2021, n. 158 del 2021, n. 148 del 2023).

In tutte queste pronunce la Corte, ancorché antecedenti la citata modifica dei principi costituzionali, ha qualificato le disposizioni statali che individuano le specie cacciabili e delimitano i periodi di attività venatoria come **"norme fondamentali di riforma economico-sociale"** e come parte del **"nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica"** indispensabile alla sopravvivenza e alla riproduzione delle specie cacciabili (Corte cost. n. 227/2003, che richiama n. 323/1998; n. 226/2003). Con la sentenza n. 278 del 2012 la Corte ha ribadito l'impossibilità per gli enti territoriali di derogare, in assenza di un fondamento legislativo statale, alla qualificazione di una specie come fauna selvatica non cacciabile. Con la sentenza n. 190 del 2011 la Corte ha annullato leggi regionali che disciplinavano la cattura di richiami vivi in violazione dei presupposti fissati dalla direttiva 2009/147/CE. Con la sentenza n. 148 del 2023 la Corte ha nuovamente ribadito che gli standard minimi e uniformi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema non possono essere derogati facendo leva su criteri regionali non previsti dal legislatore statale.

Questo *corpus* giurisprudenziale è direttamente rilevante per A.C. 2984, perché il provvedimento sposta verso le Regioni, e verso organi consultivi di natura politica, scelte che la giurisprudenza costituzionale ha finora ritenuto dover restare ancorate a uno standard uniforme nazionale, di matrice tecnico-scientifica indipendente.

La funzione recessiva del cosiddetto "diritto di caccia" rispetto alla conservazione della fauna

Fin dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, la fauna selvatica è qualificata come patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale; la legge n. 157 del

1992 ha esteso tale tutela anche nell'interesse della comunità internazionale (art. 1, comma 1). La giurisprudenza costituzionale, richiamata anche dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sez. II bis, 19 febbraio 1998, n. 231, sul carattere non massimo ma minimo delle percentuali di territorio da destinare a protezione ex art. 10 della l. 157/1992) e dalla Corte di cassazione (sez. III, sent. 20 aprile 2020, n. 7969; sez. VI, ord. 23 settembre 2022, n. 27931), **individua nella conservazione della fauna la finalità pubblica primaria e prevalente**, rispetto alla quale il tradizionale ed erroneamente denominato "diritto di caccia" risulta affievolito e ricondotto correttamente alla figura della concessione amministrativa, esercitabile solo entro le specie, i tempi e i modi tassativamente stabiliti dalla legge (Corte cost. sent. 27 ottobre 1988, n. 1002). L'attività venatoria configura una deroga eccezionale e tassativamente regolamentata al principio supremo per cui la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'esclusivo interesse della collettività nazionale. Essa non può, pertanto, essere eretta a strumento ordinario di attuazione delle politiche di conservazione. Il tentativo di qualificare il prelievo venatorio quale presidio della biodiversità integra un travisamento concettuale e giuridico, volto a sovrapporre una pratica di natura prettamente ricreativa alle rigorose strategie di tutela ambientale. L'art. 2 di A.C. 2984, nel modificare l'art. 1 della l. 157/1992, introduce l'affermazione secondo cui l'attività venatoria "concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema". Si tratta di un'affermazione priva di riscontro nelle evidenze scientifiche e potenzialmente idonea, in sede applicativa e di eventuale contenzioso, a essere invocata per giustificare un ampliamento del prelievo venatorio in nome, paradossalmente, della stessa tutela della biodiversità che quel prelievo, se non rigorosamente regolato ed efficacemente controllato, mette invece seriamente a rischio. La conservazione della biodiversità si attua mediante la tutela degli habitat, il ripristino degli equilibri ecologici e la mitigazione degli impatti antropici, sulla base di evidenze scientifiche indipendenti. Risulta, pertanto, privo di fondamento scientifico e giuridico il tentativo di assimilare l'attività venatoria a una funzione di 'bioregolazione' o di presidio degli ecosistemi, i quali rispondono a dinamiche naturali e a relazioni interspecifiche autonome. Sotto il profilo strettamente normativo, le misure straordinarie di controllo faunistico, motivate da esigenze sanitarie, di sicurezza o di tutela delle attività agricole, integrano interventi di natura pubblica, eccezionale e selettiva, soggetti alla previa valutazione tecnico-scientifica degli organi competenti (ISPRA). Esse rimangono radicalmente distinte e non assimilabili, per natura, finalità e disciplina, all'esercizio ordinario della caccia. **Legambiente, sulla base di tali incontestabili premesse costituzionali e scientifiche, ritiene che tale previsione debba essere soppressa.**

Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e la Conferenza Stato-Regioni non sono organi tecnico-scientifici indipendenti

Un profilo che Legambiente ritiene di dover sottoporre con particolare attenzione alla Commissione riguarda la natura degli organismi ai quali A.C. 2984 affida, in più punti (artt. 4, 6, 11 e 12), funzioni consultive che la legislazione vigente attribuisce, in via esclusiva o prevalente, all'ISPRA. Il CTFVN e la Conferenza Stato-Regioni non sono, né per composizione né per funzione istituzionale, organi tecnico-scientifici assimilabili all'ISPRA: sono organismi di interessi di categoria e di rappresentanza politica, e la loro interposizione nei procedimenti che regolano il prelievo venatorio non equivale a un mero passaggio da un

organo tecnico a un altro, ma a una sostituzione della valutazione scientifica indipendente con una negoziazione tra portatori di interessi, in parte, direttamente confliggenti con la finalità di tutela e conservative della legge.

Il CTFVN, previsto dall'art. 8 della l. 157/1992 quale organo tecnico-consultivo, era rimasto inattivo per circa un decennio ed è stato ricostituito, con potere ministeriale di modificarne la composizione, in forza dell'art. 1, comma 453, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), e di una serie di decreti ministeriali del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (D.M. n. 263986 del 22 maggio 2023, D.M. n. 404254 del 1° agosto 2023, D.M. n. 217305 del 15 maggio 2024), che lo hanno ricostituito in una composizione ridotta di diciassette membri, comprendente, insieme ai rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e delle Province e all'ISPRA, tre rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali, rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e della Delegazione italiana del Consiglio Internazionale della Caccia e della conservazione della selvaggina: una composizione, dunque, nella quale le componenti legate al mondo venatorio e agricolo risultano nettamente prevalenti rispetto all'unica componente scientifica indipendente, rappresentata dall'ISPRA.

La stessa legittimità di questa ricostituzione è oggi *sub iudice*: con ordinanza 19 febbraio 2026, n. 1336, la sesta sezione del Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso di un'associazione venatoria esclusa dal Comitato, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 1, comma 453, della legge n. 197 del 2022, rilevando che tale disposizione attribuisce al Ministro un potere pressoché illimitato di modificare, senza criteri legislativi definiti, la composizione, le funzioni e le finalità di organismi consultivi, con possibile violazione dei principi costituzionali di rappresentatività, proporzionalità e parità di trattamento. Numerose associazioni di protezione ambientale e animale hanno inoltre pubblicamente denunciato la natura marcatamente politica e orientata agli interessi venatori del CTFVN ricostituito, rilevando che, nel primo anno di attività, l'organismo ha reso esclusivamente pareri favorevoli alle richieste di ampliamento del prelievo, con istruttorie ritenute palesemente carenti sotto il profilo tecnico-scientifico.

La Conferenza Stato-Regioni, dal proprio lato, è per definizione un organismo di rappresentanza politica: ne fanno parte il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, o assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta (art. 2 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281); per le materie faunistico-venatorie tale delega è di regola conferita all'assessore regionale competente in materia di caccia o di agricoltura, che rappresenta per definizione un interesse politico-amministrativo regionale e non una valutazione tecnico-scientifica indipendente.

Su queste basi, Legambiente ritiene che ogniqualvolta A.C. 2984 sposta una funzione consultiva, con produzione di parere tecnico-scientifico dall'ISPRA, in via esclusiva o paritetica, verso il CTFVN o verso un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, il provvedimento non stia semplicemente ridistribuendo competenze amministrative, ma stia **sostituendo la garanzia tecnico-scientifica indipendente con una decisione di natura politica e di rappresentanza di interessi settoriali**, in contrasto con la funzione stessa che la giurisprudenza costituzionale attribuisce agli standard minimi e uniformi di tutela della fauna selvatica.

Il quadro del diritto dell'Unione europea e degli obblighi internazionali

L'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

L'art. 13 TFUE impone all'Unione e agli Stati membri, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche agricola, ambientale e di altro genere, di **tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti**. Si tratta di un principio generale del diritto dell'Unione che dovrebbe indurre a un approccio rigoroso ogniqualvolta si amplino le possibilità di uccisione, ferimento, cattura o detenzione di animali selvatici, come avviene in più punti di A.C. 2984.

Le direttive Habitat e Uccelli e il regime tassativo delle deroghe

La direttiva 92/43/CEE (Habitat) e la direttiva 2009/147/CE (Uccelli, che ha codificato la direttiva 79/409/CEE) costituiscono il nucleo del diritto UE sulla conservazione della natura. La direttiva Uccelli vieta, quale regola generale, l'uccisione e la cattura di tutte le specie di uccelli selvatici europei (art. 5), ammette il prelievo venatorio solo per le specie elencate in allegato II (art. 7) e consente di derogare ai divieti generali solo alle condizioni tassative dell'art. 9: assenza di soluzioni alternative soddisfacenti, sussistenza di uno dei motivi elencati, condizioni rigorosamente controllate e selettive, prelievo in "piccole quantità".

La Corte di giustizia ha più volte precisato la portata restrittiva di queste condizioni: nella sentenza 12 dicembre 1996, causa C-10/96, ha affermato che tra le "soluzioni alternative" rientra l'allevamento in cattività delle specie protette da utilizzare come richiami vivi; nella sentenza 8 giugno 2006, causa C-60/05, ha chiarito che il criterio della "piccola quantità" richiede procedimenti amministrativi effettivi e controlli tempestivi, non soddisfatti da un parere tecnico meramente non vincolante. Con sentenza 15 luglio 2010 la Corte ha condannato l'Italia per il non corretto recepimento di più disposizioni della direttiva Uccelli, incluso l'art. 9 sulle deroghe regionali. Più di recente, il TAR Lombardia, con la sentenza 2 marzo 2026, n. 976, ha annullato le delibere della Regione Lombardia che autorizzavano il prelievo in deroga di fringuelli e storni per la stagione 2025/2026, ritenendo insufficientemente motivate tanto l'assenza di soluzioni alternative quanto l'invocazione del retaggio storico-culturale della pratica; la medesima delibera regionale era già stata sospesa, per la stagione precedente, dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 3968 del 2025.

L'A.C. 2984 si muove in controtendenza rispetto a questi principi in più punti. L'art. 4 riduce il ruolo dell'ISPRA sugli impianti di cattura a una funzione di controllo e certificazione successiva, anziché di condizione preventiva, e attribuisce alle Regioni, sulla base di linee guida vincolanti del Ministero dell'ambiente adottate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e sentito (non vincolativamente) l'ISPRA, la disciplina dell'identificazione degli uccelli utilizzabili come richiami vivi. L'art. 5 elimina ogni limite numerico per i richiami vivi nati e allevati in cattività. L'art. 11 elimina, per la determinazione del calendario venatorio, il termine del 10 febbraio quale limite alla proroga dei periodi venatori e degrada il parere dell'ISPRA, oggi elemento centrale di quella determinazione, a parere paritetico rispetto a quello del CTFVN, organismo che, come illustrato, non ha alcuna natura tecnico-scientifica;

l'art. 11 elimina inoltre integralmente, per un'ulteriore fattispecie disciplinata dal comma 3 dell'art. 18 della l. 157/1992, l'obbligo di sentire l'ISPRA.

Il regolamento REACH e il divieto di munizioni al piombo

Il regolamento (UE) 2021/57, che ha modificato l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), vieta, con effetto diretto e cogente in tutti gli Stati membri, l'uso e il trasporto di munizioni contenenti piombo all'interno e nel raggio di 100 metri dalle zone umide, con piena applicazione dal 15 febbraio 2023. La Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2023/2187 (lettera di costituzione in mora nel febbraio 2024, parere motivato ex art. 258 TFUE nel novembre 2024) anche per il ritardo nell'adozione della cartografia nazionale delle zone umide.

L'art. 20 di A.C. 2984 si limita a stabilire che la cartografia e le relative tabelle, non ancora adottate, dovranno in futuro essere conformi ai principi del regolamento REACH e avere "valore indicativo e non esaustivo", soggetto ad aggiornamenti periodici; il medesimo articolo abroga inoltre i commi 1-ter e 1-quinquies dell'art. 31 della l. 157/1992, di cui Legambiente chiede alla Commissione di chiarire il contenuto e la ragione dell'abrogazione. La disposizione non introduce un termine certo per l'adozione della cartografia, e la clausola di non esaustività rischia di essere letta come un'ulteriore attenuazione, anziché un rafforzamento, dell'effettività del divieto, con il rischio concreto di aggravare, anziché chiudere, la procedura di infrazione in corso.

Le sanzioni previste da A.C. 2984 e gli obblighi della Direttiva (UE) 2024/1203

La direttiva (UE) 2024/1203 impone agli Stati membri di prevedere, per i reati ambientali, **sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che, nel caso di reati contro animali selvatici**, uccisione, distruzione, prelievo, possesso, commercializzazione o offerta a scopi commerciali di esemplari di specie protette, o di parti e prodotti da essi derivati (art. 3, paragrafo 2, lett. n e o), **devono tradursi in una pena detentiva massima di almeno tre anni di reclusione** (art. 5).

L'art. 18 di A.C. 2984 riformula integralmente l'apparato sanzionatorio penale dell'art. 30 della l. 157/1992, articolandolo in nuove fasce di arresto e ammenda espresse in euro per le diverse condotte: esercizio della caccia in periodo di divieto generale; abbattimento, cattura o detenzione di specie protette; abbattimento di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo o di orso bruno marsicano; esercizio della caccia in aree naturali protette; uccellazione; violazione del silenzio venatorio; abbattimento di fauna alpina stanziale protetta; abbattimento con mezzi o richiami vietati; caccia da veicoli, natanti o aeromobili; commercio illegale di fauna selvatica. Il nuovo comma 1-bis introduce altresì la possibile sospensione del tesserino venatorio, fino a tre mesi, in caso di condanna definitiva per abbattimento di specie non cacciabili in numero superiore a quello consentito o per uso di richiami vietati.

Legambiente segnala alla XIII Commissione tre profili che meritano approfondimento.

In primo luogo, l'intero impianto sanzionatorio riformulato resta strutturato, in ciascuna delle fattispecie elencate, sul modello della contravvenzione punita con arresto e/o ammenda, **senza mai ricorrere alla reclusione né avvicinarsi alla soglia dei tre anni richiesta dalla direttiva per le condotte in danno di specie protette**. Anche laddove il testo introduce un trattamento più severo, come per l'orso bruno marsicano, punito con arresto da sei mesi a due anni e ammenda da euro 8.000 a euro 20.000, la fattispecie resta qualificata come contravvenzione e non come delitto, **restando dunque strutturalmente al di sotto dello standard minimo europeo**, a prescindere dall'entità della pena detentiva massima prevista.

In secondo luogo, la scelta di strutturare la sanzione per l'esercizio della caccia nelle aree naturali protette (art. 30, comma 1, lett. e, come riformulato) come **pena alternativa tra arresto e ammenda**, piuttosto che come arresto esclusivo, rende la contravvenzione suscettibile di oblazione discrezionale ai sensi dell'art. 162-bis del Codice penale. Si tratta di un **arretramento rispetto al testo vigente**, che per la medesima condotta prevede attualmente l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da euro 464 a euro 1.549 in forma cumulativa, regime che, secondo la disciplina generale delle contravvenzioni, preclude l'accesso all'oblazione. La Commissione dovrebbe pertanto verificare se il passaggio dal cumulo all'alternatività, comunque discendente dalla tecnica di redazione della norma, sia compatibile con l'esigenza di effettività e dissuasività della risposta sanzionatoria richiesta dalla direttiva (UE) 2024/1203, soprattutto per condotte commesse in aree già sottoposte a un regime di tutela rafforzata.

In terzo luogo, la direttiva richiede agli Stati membri anche l'introduzione di misure sanzionatorie accessorie di natura risarcitoria e ripristinatoria, quali l'obbligo per l'autore del reato di ripristinare l'ambiente o di risarcire il danno arrecato, oltre a misure quali l'esclusione dall'accesso a finanziamenti pubblici (art. 7). Il testo di A.C. 2984 **non prevede alcuna misura di questo tipo**, limitandosi all'inasprimento nominale di arresto e ammenda e alla sospensione, peraltro solo facoltativa e circoscritta a un'unica fattispecie, del tesserino venatorio.

Obblighi internazionali: Convenzione di Berna, Convenzione di Bonn, Convenzione sulla diversità biologica, Regolamento UE sul ripristino della natura

L'Italia è parte della Convenzione di Berna del 1979, della Convenzione di Bonn sulle specie migratrici e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, nell'ambito della quale la Conferenza delle Parti ha adottato nel dicembre 2022 il *Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework*, che impegna gli Stati a porre almeno il 30 per cento delle terre e delle acque sotto protezione effettiva entro il 2030 e a evitare ogni regresso rispetto ai livelli di tutela raggiunti. Il regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura impone inoltre obblighi di ripristino e di non deterioramento degli ecosistemi già oggetto di misure di conservazione, introducendo anche obblighi giuridicamente vincolanti di ripristino attivo degli ecosistemi degradati. Un aspetto centrale riguarda proprio gli habitat e le specie di interesse comunitario disciplinati dalle direttive Habitat e Uccelli. Gli Stati membri sono tenuti ad attuare misure di ripristino per gli habitat che presentano uno stato di conservazione non

soddisfacente, assicurandone il miglioramento progressivo nel tempo e prevenendo il deterioramento delle aree già oggetto di intervento.

Su questo sfondo, le modifiche apportate dall'art. 6 di A.C. 2984 all'art. 10 della l. 157/1992, che innalzano la soglia di opposizione dei proprietari all'istituzione di oasi e zone di ripopolamento e cattura, includono espressamente il demanio forestale dello Stato e delle Regioni tra le aree soggette alla programmazione venatoria e affidano a un'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentito solo il CTFVN e senza alcun ruolo dell'ISPRA, le modalità con cui le Regioni possono raggiungere le percentuali di territorio destinate a protezione della fauna, si pongono in forte tensione con l'obbligo internazionale ed europeo di non regresso e con l'obiettivo del 30 per cento di aree protette.

Il lupo (*Canis lupus*): una scelta politica, non un obbligo europeo

L'art. 3 di A.C. 2984 sopprime, all'art. 2, comma 1, lett. a), della l. 157/1992, il riferimento al lupo tra le specie particolarmente protette. A livello europeo, il declassamento del lupo nell'ambito della Convenzione di Berna (dall'allegato II all'allegato III, con effetto dal 7 marzo 2025) è stato effettivamente recepito nella direttiva Habitat: la direttiva (UE) 2025/1237, approvata definitivamente dal Consiglio il 5 giugno 2025 ed entrata in vigore il 24 giugno 2025, ha spostato il lupo dall'allegato IV all'allegato V della direttiva 92/43/CEE, sottraendolo al regime di rigorosa protezione di cui all'art. 12 e assoggettandolo al regime meno stringente dell'art. 14. Gli Stati membri hanno tempo, per il recepimento, fino all'inizio del 2027.

Ciò premesso, **la modifica della direttiva Habitat non impone in alcun modo agli Stati membri di abbassare il livello di tutela del lupo nei rispettivi ordinamenti nazionali.** Sia il Consiglio dell'Unione europea, nei propri comunicati ufficiali, sia il Parlamento europeo hanno espressamente chiarito che gli Stati membri restano liberi di classificare il lupo come specie rigorosamente protetta nella legislazione nazionale e di adottare misure di tutela più rigorose, in applicazione della clausola generale dell'art. 193 TFUE, che consente sempre agli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione ambientale più severe di quelle minime fissate dal diritto dell'Unione. Diversi Stati membri (tra gli altri Belgio, Repubblica Ceca, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia e Portogallo) hanno già annunciato l'intenzione di continuare a garantire al lupo una protezione rigorosa a livello nazionale, nonostante il declassamento europeo. È inoltre pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea un ricorso di più associazioni ambientaliste che contesta il fondamento scientifico e la correttezza procedurale del declassamento stesso.

In questo quadro, l'eliminazione del lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette ai sensi della l. 157/1992 non è affatto un adempimento dovuto al diritto dell'Unione europea, ma una scelta politica autonoma del legislatore italiano, che utilizza un margine di flessibilità concesso dal diritto UE per abbassare, anziché mantenere, lo standard di tutela nazionale.

Legambiente chiede che l'Italia eserciti la facoltà, espressamente riconosciuta dalla stessa normativa europea, **di mantenere il lupo tra le specie particolarmente protette nell'ordinamento interno**, e che l'art. 3 di A.C. 2984, nella parte in cui sopprime tale qualificazione, sia soppresso. Restano comunque rilevanti, quali criteri generali di giudizio sulla gestione della specie, i principi enunciati dalla Corte di giustizia con le sentenze 11

luglio 2024, causa C-601/22 (Austria) e causa C-436/22 (Spagna), secondo cui il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente a livello nazionale prevale sulle considerazioni socioeconomiche.

La primazia della tutela / conservazione sulla funzione ricreativa venatoria: sintesi della giurisprudenza

Dall'insieme della giurisprudenza richiamata nei paragrafi precedenti emerge un principio consolidato: **la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse generale della collettività nazionale e internazionale**; la sua tutela e conservazione rappresenta il fine pubblico primario e prevalente rispetto al quale l'attività venatoria si configura come eccezione tassativamente delimitata dalla legge; le Regioni non possono abbassare gli standard minimi e uniformi di tutela fissati dal legislatore statale. L'A.C. 2984 mette in discussione questo impianto sia sul piano lessicale, sia, soprattutto, sul piano sostanziale e istituzionale, sostituendo in più punti la garanzia tecnico-scientifica indipendente dell'ISPRA con organismi di rappresentanza politica.

Le evidenze scientifiche: i limiti ecologici del prelievo venatorio, anche nella forma della "caccia di selezione"

L'art. 2 di A.C. 2984 attribuisce all'attività venatoria una funzione di concorso alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema. Questa affermazione merita di essere confrontata con la letteratura scientifica internazionale, la quale converge su conclusioni nettamente diverse, anche con riguardo alle forme di prelievo considerate più regolate e fondate su dati di monitoraggio, come la cosiddetta caccia di selezione, basata su piani di abbattimento per classi di sesso ed età.

Una rassegna pubblicata su *Biological Conservation* (Milner, Nilsen e Andreassen, 2007) ha documentato che il prelievo selettivo, quando concentrato su specifiche classi di sesso o di età, altera in modo significativo la struttura demografica delle popolazioni di ungulati e di carnivori: riduce l'età media dei maschi riproduttori, distorce il rapporto tra i sessi, ritarda le nascite, ne riduce la sincronia, rallenta lo sviluppo della massa corporea dei nuovi nati; il prelievo mirato di pochi individui di particolare pregio può inoltre destabilizzare le gerarchie sociali e la trasmissione di conoscenza ecologica all'interno del gruppo.

Con riguardo al cinghiale (*Sus scrofa*), uno studio pubblicato su *Scientific Reports* (2020) ha mostrato che i regimi di prelievo selettivo per classi di età (non la caccia in braccata che destruttura totalmente le popolazioni) alterano la struttura demografica della popolazione, e che gli scenari di prelievo costruiti per imitare la predazione naturale restano quelli che meno alterano (ma alterano) la distribuzione per classi di età rispetto a un prelievo non selettivo; uno studio pubblicato su *Wildlife Research* (Davidson, Shanas e Malkinson, 2021) ha rilevato che la pressione venatoria modifica il comportamento di vigilanza e la struttura sociale dei gruppi familiari di cinghiale, con un possibile aumento del potenziale riproduttivo delle femmine; uno studio su *Animals* (Kamieniarz e altri, 2020) ha documentato come metodi di caccia diversi producano prelievi sistematicamente sbilanciati per sesso ed età, con effetti negativi di lungo periodo sulla struttura della popolazione.

Questi risultati dimostrano che il prelievo venatorio, la caccia, anche quando organizzato secondo i criteri “migliori”, quelli cosiddetti di selezione per classi di sesso ed età, non è assimilabile, sul piano funzionale ed ecologico, alla predazione esercitata dai predatori naturali, che operano una selezione continua, non stagionale, orientata verso gli individui più deboli, malati o inesperti, priva di quote negoziate politicamente o socialmente. Su queste basi, **Legambiente ritiene che l'affermazione contenuta nell'art. 2 di A.C. 2984 sia errata, del tutto priva di fondamento scientifico e debba essere espunta dal testo.**

Analisi puntuale dell'articolato di A.C. 2984

Il presente paragrafo esamina ciascun articolo di A.C. 2984, assunto quale testo base. Per ogni articolo si indica sinteticamente il contenuto della modifica e i profili di criticità giuridica o tecnico-scientifica ad essa connessi. Questa analisi ha lo scopo di documentare, alla Commissione, l'ampiezza e la sistematicità delle criticità del provvedimento, a sostegno della richiesta di ritiro o sospensione formulata al paragrafo 7: non costituisce, vista l'abnormità dello stravolgimento, un elenco di correzioni che Legambiente proponga di apportare al testo in via di semplice emendamento.

Articolo pdl C. 2984	Contenuto della modifica	Criticità giuridiche e tecnico-scientifiche
Art. 1 (Modifica del titolo della legge)	Sostituisce il titolo della l. 157/1992 con: «Norme per la gestione e la protezione della fauna selvatica omeoterma nonché per il prelievo venatorio».	L'anteposizione della gestione alla protezione nel titolo capovolge, sul piano simbolico e sostanziale, la gerarchia tra conservazione e prelievo che la giurisprudenza costituzionale ha sempre individuato nella protezione della fauna come fine primario ed è in palese tensione con il nuovo art. 9, terzo comma, Cost.
Art. 2 (Modifiche all'art. 1 della l. 157/1992)	Al comma 1-bis, dopo «e ricreative» inserisce «nonché delle tradizioni»; al comma 2 aggiunge, in fine, che l'attività venatoria, nel rispetto dei limiti di legge, «concorre alla tutela della biodiversità e dell'ecosistema».	L'affermazione che un'attività ludico-ricreativa concorra alla tutela della biodiversità non trova riscontro nella letteratura scientifica, che anzi dimostra l'opposto, e contraddice il principio per cui è la conservazione a dover orientare e limitare la caccia. Il riferimento alle tradizioni rischia di essere invocato in sede di deroghe regionali ex art. 9 direttiva Uccelli, in palese contrasto con la giurisprudenza che, nel rispetto delle direttive europee, esclude che la tradizionalità di un metodo di caccia giustifichi l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti (TAR Lombardia, sent. 2 marzo 2026, n. 976; v. par. 3.2).
Art. 3 (Modifiche all'art. 2 della l. 157/1992)	Sopprime il lupo (<i>Canis lupus</i>) dall'elenco delle specie particolarmente protette; sostituisce, per il controllo della fauna negli aeroporti, il riferimento al Ministro dei trasporti con quello ai gestori aeroportuali; aggiunge una clausola di invarianza di risorse per le relative attività.	Il declassamento del lupo è una scelta politica non un obbligo; non risulta accompagnato da un aggiornato studio sullo stato di conservazione della specie a livello nazionale, presente con una sottospecie distinta e oggetto di forti criticità relative ad ibridazione e bracconaggio, presupposto che la Corte di giustizia richiede per ogni modifica dello status di tutela. Il trasferimento del controllo faunistico aeroportuale ai gestori privati, in

Articolo pdl C. 2984	Contenuto della modifica	Criticità giuridiche e tecnico-scientifiche
		assenza di indicazioni su titoli, formazione e vigilanza, conferma il contratto con i principi costituzionali.
Art. 4 (Modifiche all'art. 4 della l. 157/1992)	Qualifica come regionali (in luogo di provinciali) gli impianti di cattura; attribuisce alle Regioni la definizione delle caratteristiche strutturali e igienico-sanitarie degli impianti; riduce il ruolo dell'ISPRA a controllo e certificazione dell'attività degli impianti; introduce linee guida vincolanti del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'agricoltura, adottate previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e sentiti ISPRA e CTFVN, sulla identificazione degli uccelli da richiamo; vieta la cessione a titolo oneroso degli uccelli di cattura.	Il passaggio dell'ISPRA da condizione preventiva a mero controllo successivo, privo di alcuno strumento normativo per incidere, e l'attribuzione della funzione di indirizzo effettivo a un'intesa in Conferenza Stato-Regioni con ISPRA solo sentito (non vincolativamente), riproducono, nella sostanza, situazioni già sanzionate dalla Corte costituzionale (sent. n. 190/2011) e sostituiscono una garanzia tecnico-scientifica con una decisione a prevalente componente politica, in un ambito, la cattura di uccelli selvatici da richiamo vivi, già oggetto di procedure di infrazione UE per violazione della direttiva Uccelli.
Art. 5 (Sostituzione dell'art. 5 della l. 157/1992)	Riscrive integralmente la disciplina dell'esercizio venatorio da appostamento fisso e dei richiami vivi: mantiene il limite di dieci richiami di cattura per specie (massimo quaranta unità complessive), ma elimina ogni limite numerico per i richiami nati e allevati in cattività, purché identificati con anello inamovibile; esclude dagli appostamenti fissi, soggetti al relativo regime autorizzatorio, quelli per la caccia agli ungulati, quelli di cui all'art. 14, comma 12, e quelli installati nelle aziende faunistico-venatorie.	L'assenza di limiti numerici per i richiami di allevamento rende meno effettivo il controllo sul rispetto del criterio della piccola quantità elaborato dalla Corte di giustizia (causa C-60/05) e può favorire l'uso, mascherato, di soggetti di cattura in natura come soggetti di allevamento. L'esclusione degli appostamenti nelle aziende faunistico-venatorie dal regime ordinario degli appostamenti fissi ne sottrae l'installazione al relativo procedimento autorizzatorio, con possibili rischi di proliferazione e di impatto, anche paesaggistico, non valutati.
Art. 6 (Modifiche all'art. 10 della l. 157/1992)	Include espressamente, tra il territorio di protezione di cui al comma 3, le aree dei parchi nazionali o regionali con divieto di caccia; introduce un obbligo per le Regioni di relazionare, entro 12 mesi, sulle percentuali di territorio non cacciabile, con intervento sostitutivo statale in caso di inadempienza e successivo accordo, in sede di Conferenza Stato-Regioni e sentito il CTFVN, sulle modalità di raggiungimento delle percentuali; assoggetta espressamente il demanio forestale dello Stato e delle Regioni alla programmazione venatoria; innalza la soglia di opposizione dei proprietari all'istituzione di oasi e zone di ripopolamento e cattura da almeno il 40 per cento della superficie a la	Le percentuali di territorio sottratte al prelievo rientrano, secondo costante giurisprudenza costituzionale, nel nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica non derogabile <i>in peius</i> : affidarne le modalità di attuazione a un accordo tra Regioni sentito solo il CTFVN, senza alcun ruolo dell'ISPRA, sostituisce una valutazione tecnico-scientifica con una negoziazione politica. L'innalzamento della soglia di opposizione dei proprietari rende più difficile l'istituzione di nuove aree protette escluse dal prelievo di caccia. L'assoggettamento del demanio forestale alla programmazione venatoria riduce ulteriormente l'estensione delle aree sottratte al prelievo, in controtendenza rispetto all'obiettivo europeo e internazionale del 30 per cento di aree protette entro il 2030. L'abrogazione dei commi 10 e 17 dell'art. 10 apre

Articolo pdl C. 2984	Contenuto della modifica	Criticità giuridiche e tecnico-scientifiche
	maggior parte del territorio interessato; abroga i commi 10 e 17 dell'art. 10.	ulteriormente al far west regionale sulle scelte di pianificazione faunistico-venatoria eliminando l'obbligo di rispettare criteri di omogeneità e congruenza di tipo tecnico-scientifico dettati da ISPRA per orientare la pianificazione faunistico-venatoria.
Art. 7 (Modifiche all'art. 12 della l. 157/1992)	Al comma 5, alinea, sostituisce le parole in via esclusiva "in una delle" "con nelle", eliminando l'obbligo per il cacciatore di scegliere in via esclusiva una sola forma di caccia; al comma 7 estende un rinvio dalla lett. d) anche alla lett. e); al comma 12 sopprime un riferimento alle forme di cui al comma 5.	L'eliminazione dell'esclusività della forma di caccia consente di cumulare più forme di prelievo nel corso della medesima stagione, disperdendo la pressione venatoria su più modalità senza che risulti una valutazione dell'impatto cumulativo di tale cambiamento sulle diverse specie e sui diversi contesti ambientali.
Art. 8 (Modifiche all'art. 13 della l. 157/1992)	Consente, nella caccia di selezione agli ungulati (con esclusione delle specie di cui all'allegato V della direttiva 92/43/CEE e dei dispositivi qualificabili come materiale di armamento), l'uso di strumenti ottici e optoelettronici; stabilisce che l'attestato di abilitazione al prelievo in selezione rilasciato da una Regione abbia validità su tutto il territorio nazionale.	L'uso di strumenti ottici e optoelettronici è sempre vietato dall'articolo 8 della Convenzione di Berna, letto in combinato disposto con l'Allegato IV (<i>Appendix IV</i>) della Convenzione stessa. La validità nazionale di un'abilitazione rilasciata da una singola Regione, in assenza di un obbligo di preventiva conoscenza della disciplina e del contesto faunistico-ambientale della Regione di destinazione, indebolisce l'effettività dei piani di prelievo su base locale, che presuppongono una conoscenza puntuale della popolazione locale oggetto di prelievo.
Art. 9 (Modifiche all'art. 14 della l. 157/1992)	Consente ambiti territoriali di caccia di dimensione subprovinciale o provinciale; qualifica comprensori e riserve alpine di caccia come ambiti di dimensione subprovinciale; consente alla Regione Sardegna di costituire un ambito territoriale di caccia unico regionale; proroga la validità degli atti pianificatori vigenti fino all'approvazione dei nuovi piani; fissa a venti il numero massimo dei componenti degli organi direttivi degli ATC, integrati da un rappresentante ENCI; riscrive i compiti dell'organismo di gestione degli ATC; rimette la perimetrazione delle zone di ripopolamento e cattura a un'intesa con le organizzazioni agricole più rappresentative.	L'ampliamento dimensionale degli ambiti fino al livello provinciale rompe definitivamente ogni barlume di quel legame tra cacciatore, gestione faunistica e conoscenza puntuale del territorio che la legge 157/92 auspicava si realizzasse; la proroga indefinita degli atti pianificatori superati rischia di perpetuare piani faunistico-venatori non aggiornati alle attuali dinamiche di popolazione; la perimetrazione delle zone di ripopolamento concordata con le sole organizzazioni agricole, senza un corrispondente ruolo delle associazioni di protezione ambientale o dell'ISPRA, appare palesemente sbilanciata.
Art. 10 (Modifiche all'art. 16 della l. 157/1992)	Elimina il requisito dell'assenza di scopo di lucro per le aziende faunistico-venatorie, facendo salve, sentito l'ISPRA, le deroghe previste dal piano gestionale della concessione; consente, per le aziende agri-turistico-venatorie, l'estensione del periodo venatorio	Il testo non chiarisce quale autorità istruisca e approvi la valutazione di incidenza ambientale richiesta per l'estensione del periodo venatorio, né sulla base di quali criteri: trattandosi di un'estensione richiesta dal medesimo soggetto economico che ne beneficia, è necessario che tale valutazione sia condotta con piena indipendenza

Articolo pdl C. 2984	Contenuto della modifica	Criticità giuridiche e tecnico-scientifiche
	previa una valutazione di incidenza ambientale favorevole, fermo il rispetto dei limiti sulla migrazione prenuziale; consente la conversione delle aziende faunistico-venatorie in agri-turistico-venatorie; fissa in dieci anni, rinnovabili, la durata delle concessioni regionali.	tecnico-scientifica, e non genericamente sentito un organismo la cui natura tecnico-scientifica indipendente non è, essa stessa, sempre garantita, essendo la componente venatoria spesso parte attiva nella gestione delle stesse. L'introduzione dello scopo di lucro nelle aziende faunistico-venatorie ne muta radicalmente la natura originaria, imponendo una verifica stringente sull'impatto faunistico delle relative attività commerciali, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione.
Art. 11 (Modifiche all'art. 18 della l. 157/1992)	Inserisce oca selvatica (<i>Anser anser</i>) e piccione di città (<i>Columba livia</i> forma domestica) tra le specie cacciabili; consente di assumere, per la determinazione del calendario venatorio, le fonti di informazione scientifica indicate a scala sovranazionale dalla Commissione europea; elimina il termine del 10 febbraio come limite alla proroga della stagione venatoria e sostituisce il previgente parere vincolante dell'ISPRA con i relativi pareri espressi dal CTFVN e da ISPRA, ai quali le Regioni non sono più tenute a uniformarsi; elimina, per una diversa fattispecie di cui al comma 3, l'obbligo di sentire l'ISPRA; consente l'abbattimento di fauna gravemente ferita, con autorizzazione nominale, anche durante il periodo di silenzio venatorio; consente alle Regioni di aumentare le giornate di caccia settimanali sentito l'istituto regionale.	Si tratta di un ennesimo nucleo particolarmente critico del provvedimento, sotto il profilo del diritto dell'Unione europea. L'eliminazione del termine del 10 febbraio e la sostituzione del parere vincolante dell'ISPRA con un parere paritetico tra ISPRA e CTFVN si pongono in contrasto con l'art. 7, par. 4, della direttiva Uccelli, che impone di evitare la caccia alle specie protette durante la migrazione prenuziale; la Corte costituzionale ha qualificato la disciplina statale sui periodi venatori come standard minimo indispensabile alla sopravvivenza e alla riproduzione delle specie cacciabili, non derogabile nemmeno dalle Regioni, e tale standard non può essere validamente sostituito dal parere di un organismo a composizione prevalentemente venatoria e agricola quale il CTFVN. L'eliminazione integrale, per la fattispecie di cui al comma 3, dell'obbligo di sentire ISPRA rimuove ogni presidio tecnico, anche minimo, per la relativa decisione. L'inserimento di nuove specie cacciabili senza una preventiva e autonoma valutazione tecnico-scientifica indipendente dello stato delle rispettive popolazioni contrasta con l'art. 7 della direttiva Uccelli.
Art. 12 (Modifiche all'art. 19 della l. 157/1992)	Consente che le modalità di svolgimento delle attività di controllo faunistico siano individuate con decreto interministeriale, adottato previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni entro sessanta giorni; amplia il novero dei corpi di polizia locale, regionale e provinciale abilitati al coordinamento dei piani di controllo; amplia il novero dei soggetti di cui le autorità di coordinamento possono avvalersi (proprietari e conduttori dei fondi, guardie venatorie volontarie, guardie private, personale di polizia locale, supporto tecnico dei Carabinieri forestali); consente agli imprenditori	Anche in questo caso, le modalità di svolgimento del controllo faunistico sono rimesse a un decreto adottato previa intesa politica in Conferenza Stato-Regioni, senza che risulti previsto alcun ruolo della scienza per tramite dell'ISPRA. La giurisprudenza amministrativa ha ripetutamente affermato che il controllo faunistico deve avvenire prioritariamente con metodi ecologici e incruenti, sotto verifica tecnico-scientifica, e che il ricorso alle armi ha carattere eccezionale: l'ampliamento dei soggetti abilitati e la possibilità di trattenere gli animali abbattuti, in assenza di garanzie omogenee di formazione e di controllo tecnico-scientifico indipendente, rischiano di trasformare uno strumento eccezionale in

Articolo pdl C. 2984	Contenuto della modifica	Criticità giuridiche e tecnico-scientifiche
	agricoli e ai proprietari o conduttori dei fondi, previa autorizzazione regionale, di svolgere attività di controllo del cinghiale e di trattenere gli animali abbattuti, previe analisi igienico-sanitarie, a compensazione dei danni.	una forma ordinaria di prelievo e di vantaggio economico a danno del patrimonio indisponibile dello Stato.
Art. 13 (Modifiche all'art. 19-bis, comma 6-bis, della l. 157/1992)	Con riferimento alla deroga ex art. 9, par. 1, lett. a), della direttiva Uccelli, precisa che essa opera con lo scopo di prevenire il rischio di danni alle colture e amplia da prossimità a un raggio di non oltre 500 metri la distanza rilevante per l'esercizio della deroga nei confronti dello storno.	L'ampliamento della distanza utile per l'esercizio della deroga, in assenza di una nuova istruttoria tecnica sulla effettiva necessità e proporzionalità della misura, eccede i limiti di stretta necessità richiesti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia per le deroghe ex art. 9 della direttiva Uccelli.
Art. 14 (Sostituzione del comma 4 dell'art. 19-ter della l. 157/1992)	Riscrive il comma 4 relativo all'attuazione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, ampliando il novero dei soggetti di cui le Regioni possono avvalersi: personale dei corpi forestali regionali e provinciali, corpi e servizi di polizia regionale, provinciale, locale o delle città metropolitane, con supporto tecnico dei Carabinieri forestali, nonché cacciatori iscritti agli ATC o ai comprensori alpini, cacciatori ammessi da concessionari di istituti faunistici privati, guardie venatorie volontarie, proprietari o conduttori dei fondi e guardie private, ove munite di licenza per l'esercizio venatorio.	L'impiego di soggetti privi della qualifica di agente di polizia giudiziaria e di una formazione tecnico-scientifica specifica in un piano di gestione e contenimento faunistico pone palesi interrogativi sull'adeguatezza delle garanzie di controllo nell'esercizio di un'attività che incide su un bene qualificato patrimonio indisponibile dello Stato e sul fatto che da strumento di controllo possa facilmente divenire, artatamente, ulteriore strumento per estendere una mera attività venatoria.
Art. 15 (Modifiche all'art. 21, comma 1, della l. 157/1992)	Riscrive il divieto di caccia su terreni innevati (lett. m), consentendo la caccia sulla neve, secondo le disposizioni regionali, non solo nella zona faunistica delle Alpi ma anche, su tutto il territorio nazionale, per la caccia di selezione agli ungulati e per la braccata al cinghiale; introduce (lett. ff-bis) il divieto di impedire, ostacolare o rallentare le attività di controllo di cui agli artt. 19, comma 2, e 19-ter, e l'attività venatoria.	La disciplina vigente consente la caccia sulla neve, in via di eccezione, solo per la selezione agli ungulati nella zona alpina; l'estensione a tutto il territorio nazionale, in assenza di una specifica istruttoria tecnica sull'impatto di tale forma di prelievo sulla fauna in condizioni climatiche già stressanti, non è accompagnata da alcuna valutazione scientifica e quindi in contrasto con i prevalenti interessi costituzionali. Si commenta da sé la ratio del divieto introdotto.
Art. 16 (Modifiche all'art. 22 della l. 157/1992)	Circoscrive il rinvio dell'art. 22, comma 11, alle sole disposizioni dei commi da 2 a 8 dello stesso articolo; introduce un nuovo comma 11-bis che equipara le abilitazioni all'esercizio venatorio rilasciate da altri Stati dell'Unione europea o dello	L'equiparazione automatica delle abilitazioni estere, in assenza di un preventivo e formale accertamento sulla conoscenza da parte del titolare della disciplina italiana in materia di specie cacciabili, periodi e mezzi consentiti, pone un serissimo problema di effettività dei controlli sul rispetto della normativa

Articolo pdl C. 2984	Contenuto della modifica	Criticità giuridiche e tecnico-scientifiche
	Spazio economico europeo all'abilitazione italiana.	nazionale a tutela del patrimonio indisponibile dello stato.
Art. 17 (Modifiche all'art. 27 della l. 157/1992)	Al comma 1, lett. a), estende la vigilanza venatoria anche agli agenti dipendenti dalle Regioni; alla lett. b), riserva alle sole associazioni venatorie nazionali riconosciute, in luogo di tutte le associazioni venatorie riconosciute, la facoltà di avere guardie venatorie volontarie; al comma 2, amplia l'elenco dei corpi di polizia e forestali abilitati alla vigilanza e richiede, per tutte queste figure salvo gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, il possesso dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.	La restrizione della facoltà di designare guardie venatorie volontarie alle sole associazioni venatorie di rilievo nazionale esclude le associazioni riconosciute solo a livello regionale, incluse quelle di matrice ambientalista, riducendo il contrasto al bracconaggio.
Art. 18 (Sostituzione del comma 1 e inserimento del comma 1-bis dell'art. 30 della l. 157/1992)	Riformula integralmente le sanzioni penali per le violazioni della legge, articolandole in fasce di arresto e ammenda espresse in euro per le diverse condotte; introduce la possibilità di sospendere il tesserino venatorio, fino a un massimo di tre mesi, in caso di condanna definitiva per abbattimento di specie non cacciabili in numero superiore a quello consentito o per uso di richiami vietati.	La riformulazione dell'art. 30 mantiene tutte le condotte di bracconaggio nel perimetro della contravvenzione, punita con arresto e/o ammenda, restando strutturalmente al di sotto della soglia dei tre anni di reclusione richiesta dalla direttiva (UE) 2024/1203 per le condotte in danno di specie protette (art. 3, par. 2, lett. n e o), anche nella nuova fattispecie, pur più severa, relativa all'orso bruno marsicano. La Commissione dovrebbe inoltre verificare se la scelta di strutturare a pena alternativa (arresto o ammenda), anziché cumulativa come nel testo vigente, la contravvenzione di caccia nelle aree naturali protette non renda tale reato suscettibile di oblazione discrezionale ex art. 162-bis c.p., con un effetto di ulteriore disallineamento rispetto all'esigenza di sanzioni effettive e dissuasive richiesta dalla medesima direttiva. Il testo, inoltre, non introduce alcuno strumento di natura risarcitoria o ripristinatoria, parimenti richiesto dalla direttiva. La sospensione del tesserino venatorio, facoltativa, circoscritta a un massimo di tre mesi, rimessa alla valutazione della Regione di residenza e limitata alla sola fattispecie dell'abbattimento in eccesso o dell'uso di richiami vietati, appare una sanzione accessoria modesta rispetto alla gravità delle condotte considerate.
Art. 19 (Modifiche all'art. 31, comma 1, della l. 157/1992)	Abroga la lettera a) del comma 1; alla lettera d), estende la sanzione anche alle aziende agri-turistico-venatorie; introduce una nuova lettera m-ter) che sanziona, con sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro, chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo	Il testo non chiarisce la ragione dell'abrogazione della lettera a) del comma 1 dell'art. 31, che sanziona in via amministrativa, da euro 206 a euro 1.239, chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'art. 12, comma 5: si tratta, con ogni evidenza, di un'abrogazione consequenziale

Articolo pdl C. 2984	Contenuto della modifica	Criticità giuridiche e tecnico-scientifiche
	faunistico previste dagli artt. 19, comma 2, e 19-ter.	all'eliminazione, operata dall'art. 7 della medesima pdl, dell'obbligo di scegliere in via esclusiva un'unica forma di caccia (v. supra, Art. 7), ma il testo non lo esplicita né coordina le due modifiche con un espresso rinvio. Legambiente chiede che la Commissione richieda ai proponenti conferma di tale lettura e verifichi che l'abrogazione non lasci priva di sanzione amministrativa alcuna condotta di esercizio della caccia in forme non consentite. Desta inoltre perplessità la nuova lettera m-ter), che sanziona in via amministrativa, con importo compreso tra 150 e 900 euro, chi impedisce, ostacola o rallenta le attività di controllo faunistico: si tratta di un trattamento sanzionatorio dello stesso ordine di grandezza di quello previsto, all'art. 30, comma 1, lett. i), per l'abbattimento di specie non cacciabili con mezzi vietati, il che accosta una condotta meramente ostruzionistica e priva di violenza a un illecito commesso in danno diretto della fauna selvatica, patrimonio indisponibile dello Stato: un disallineamento interno alla coerenza del sistema sanzionatorio complessivamente riformato dagli artt. 18 e 19, che la Commissione dovrebbe considerare.
Art. 20 (Cartografia delle zone umide; procedura di infrazione n. 2023/2187)	Stabilisce che la cartografia e le relative tabelle delle zone umide, ai fini del divieto di munizioni al piombo, siano conformi ai principi del regolamento REACH, abbiano valore indicativo e non esaustivo e siano soggette ad aggiornamenti periodici; abroga i commi 1-ter e 1-quinq. dell'art. 31 della l. 157/1992.	La disposizione non introduce un termine certo per l'adozione della cartografia, già in ritardo, e la clausola di non esaustività rischia di indebolire l'effettività del divieto imposto dal regolamento (UE) 2021/57, aggravando l'esposizione dell'Italia nella procedura di infrazione in corso.
Art. 21 (Clausola di invarianza finanziaria)	Prevede che l'attuazione della legge avvenga con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.	La clausola di invarianza finanziaria appare non realistica a fronte dei nuovi compiti assegnati a Regioni, ISPRA e Ministeri competenti (linee guida vincolanti, relazioni periodiche, intese in Conferenza Stato-Regioni, controllo e certificazione degli impianti di cattura, elaborazione della cartografia delle zone umide), unitamente alle maggiori esigenze di vigilanza e controllo da parte delle forze di polizia che conseguirebbero all'aumento delle possibilità di esercitare il prelievo venatorio, tutti aspetti che richiederebbero risorse aggiuntive per essere assolti con l'efficacia richiesta dal diritto dell'Unione europea.

Conclusioni e richieste di Legambiente

Alla luce di quanto esposto, **Legambiente chiede alla Commissione, in via principale, il ritiro di A.C. 2984 o, in subordine, la sospensione del suo esame.** Le ragioni di questa richiesta non si esauriscono nella somma dei singoli rilievi svolti al paragrafo 6: riguardano l'impianto complessivo del provvedimento, che riduce sistematicamente il ruolo scientifico svolto dall'ISPRA a vantaggio di organismi di rappresentanza politica e settoriale, attribuisce per legge all'attività venatoria una funzione di tutela della biodiversità priva di fondamento scientifico, e interviene su quasi tutti gli istituti della legge quadro nella medesima direzione di arretramento della tutela. Un provvedimento con queste caratteristiche non si presta a una correzione emendativa parziale: interventi puntuali su singole disposizioni, per quanto meritori, lascerebbero intatta l'impostazione di fondo del testo e rischierebbero di essere percepiti, sul piano politico e mediatico, come un avallo sostanziale a un provvedimento scientificamente e costituzionalmente sbagliato, anziché come la necessaria richiesta di sua radicale revisione.

Legambiente chiede pertanto che la XIII Commissione non proceda all'esame emendativo di A.C. 2984 e ne solleciti il ritiro da parte dei presentatori, ovvero, se ciò non fosse accolto dalla maggioranza parlamentare, che ne sospenda l'esame in attesa di una revisione complessiva del testo, da condursi in sede di un confronto ampio con la comunità scientifica e l'ISPRA svolto sulla base di una solida e completa relazione dello stato di attuazione, così come delle mancate attuazioni, delle previsioni e dei pilastri sui cui è stata fondata la legge 157/92.

Qualora, nonostante questa richiesta, la XIII Commissione ritenesse comunque di proseguire nell'esame del provvedimento, Legambiente ritiene doveroso indicare, in via meramente subordinata e a fini di documentazione, i profili di maggiore gravità evidenziati nel paragrafo 6, affinché ne sia comunque data evidenza agli atti: il trasferimento di funzioni tecnico-scientifiche dall'ISPRA al CTFVN e alla Conferenza Stato-Regioni (artt. 4, 6, 11, 12); la scelta politica di soppressione del lupo dall'elenco delle specie particolarmente protette (art. 3), a fronte della facoltà, riconosciuta dal diritto dell'Unione europea, di mantenere per la specie una protezione rigorosa a livello nazionale (v. par. 3.6); l'affermazione scientificamente infondata secondo cui l'attività venatoria concorre alla tutela della biodiversità (art. 2); la riduzione dell'estensione e dell'effettività delle aree sottratte al prelievo venatorio (art. 6); i profili di possibile indebolimento, anziché rafforzamento, dell'apparato sanzionatorio a fronte degli obblighi della direttiva (UE) 2024/1203 (art. 18); l'assenza di un termine perentorio per l'adozione della cartografia delle zone umide ai fini del divieto di munizioni al piombo (art. 20). Questa indicazione, tuttavia, non equivale a una richiesta di emendamento: resta fermo che la posizione di Legambiente è per il ritiro o la sospensione dell'intero provvedimento.

Legambiente resta a disposizione della XIII Commissione per fornire ogni ulteriore elemento di approfondimento tecnico e giuridico a sostegno di questa richiesta. Legambiente non ha obiezioni alla pubblicazione della presente memoria sul sito internet della Camera dei deputati.